



M. D. LVI. alli x. Giugno.

Intendendo l'Illustrissimo & Reuerendissimo S. il S. Christoforo Madruccio, Cardinale, Vescouo, & Principe di Trento, & Brissinono, Guernatore, & luocotenente generale di sua Regia Maestà nel Stato di Milano &c. Che non ostante le Cride passate fatte d'ordine di sua Illustrissima, & Reuerendissima Signoria sopra la prohibitione di portar li archibuggi di ruota, si trouano però molti, che ardiscono contrauenirgli, & portarli, così per le città, quanto per le altre terre, & luoghi del Stato di Milano, & per viaggio, & sopra le feste sotto pretesto d'inimicitie, & a tre diuerse cause, & vedendo sua Signoria Illustrissima & Reuerendissima, che ogni di seguono molti scandali, & homicidij deliberati per il portar de tali archibuggi di ruota, & volendo ogni modo erradicar tal arme, & differendarle, & ouitar à tali scandali, & inconuenienti.

Per parte di sua Signoria Illustrissima, & Reuerendissima, s'ordina, & comanda à ciascuno di qual grado, preheminezza, & State sia, qual habbi tal sorte d'archibuggi, ò piccoli, ò grandi pur che si discarichino con ruota del ba nel termine de giorni vinti doppo la publicatione delle presente Cride hauer portato, ò fatto portar detti archibuggi fuori del Stato prefato di Mil. no sotto la pena de scuti trecento d'oro applicandi à la Reg. Duc. camera & de tratti tre di corda, & chi non hauerà modo di pagar li trecento scuti incorra nella pena di la galera per tre anni, intendendo che in tal pena incorrano, anchora gli mercanti, & altri forastieri, ne s'ammetterà escusatione d'ignoranza, volendo sua S. Illustrissima, & Reuerendissima di la presente Crida dar notitia à tutti li Principi circonuicini.

Item in le medeme pene incorrano ogn' altre sorte di persone non hauendo risguardo, che siano donne, ritrouandosi presso di loro simili archibuggi etiam che gli fossero dati d'altri in governo, in qual caso, tanto quello, che darà, quanto quello, che riceverà in governo simili archibuggi incorrerà in la medema pena, nella qual incorrerà, anchora chi tenesse presso di se alcuna ruota etiam separata da detto archibuggi, & così propria, come data d'altri come di sopra.

Item sua S. Illustr. & Reueren. ordina, & comanda, che chi portar à tali archibuggi, ò farà portar da seruitori, ò altri in alcun loco del Stato etiam per campagna dopò la publicatione di la presente Crida incorrano nella pena de tratti tre di corda, & scuti ducento d'oro applicandi alla Reg. Duc. camera ipso iure, & facto, intendendo etiam de mercanti, & forastieri, nel modo di sopra specificato, & di piu vuol che tutti quelli si trouerano in compagnia de tali contrasafienti incorrano nella medema pena ipso facto non altrimenti come se ciascun di loro l'haueffero portato, salvo se in termine de duoi giorni prossimi lo notificchi al giustidicente della città p'u prossima, in qual caso restarà escusato.

Item sua S. Illustr. & Reueren. ordina & comanda, che se alcuno portarà alcuno archibuggi, ò ruota sola à qualche maestro per acconciarla, se subito esso maestro non retenerà, & notificarà tal cosa al iustidicente, & officiale del loco doue occorrerà questo, cascarà nella pena sopra scritta, intendendo sua S. Illustr. & Reueren. che le presenti Crida, & prohibitione s'offeruino anchora per li soldati da cavallo del esercito de S. M. nella città, & terre del Stato a quali solamente ha permesso portare per adesso simili archibuggi di ruota per viaggio con obbligo subito che saranno giunti alle porte delle città, & terre del prefato Stato lassarli alliguardiam di dette porte, & facendo altrimenti si intendano per incorsi nella pena sopra scritta, ne s'ammetterà escusatione alcuna etia che non li fossero dentro balotte, poluere, & per consequente tal archibugio non potesse nocere.

Item sua S. Illustr. & Reueren. ordina & comanda che dopò la prima volta quelli contrasafiano à la presente Crida caschino in pena di la vita, & confiscatione de beni come s'haueffero commesso homicidio d'animo deliberato, & non altrimenti, & perche alle volte non si troua chi voglia notificar tali contrasafienti senza premio sua S. Illustr. & Reueren. vuole, & declara che chi accusarà li inobedienti sarà tenuto secreto, & guadagnarà scuti in quantà de li beni del contrasafiente ò la terza parte d'essi beni fiando in caso di confiscatione come di sopra, mentre però che per tal notificatione si venghi in cognitione di la verità, di el rãdo etiam ex nunc, che per tal delitto si procederà etiam ex officio, & per inquisitione & precetti penali, ac etiam conuelli & confessi crimini, ne s'ammetterà d'ffensine della personal constitutione per quam que officiale del Stato, così mediato, quanto immediato, & per venire a la condemnatione si crederà al denuntiator ò accusatore con vn testimonio di gno di fede.

Signata, Christophorus & c. Cardinalis.

Vidit Taberna.

Ritus.